



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n. 27/2024

A tutte le associate

San Giovanni di Fassa, 30.05.2024

Digitalizzazione dei contratti pubblici - obbligo di utilizzo della piattaforma "Contracta" - acquisizione C.U.P. e CIG.

Molte associate hanno fatto pervenire all'associazione quesiti sull'argomento in oggetto. Di seguito cerchiamo di dare risposta, per quanto possibile in relazione al tema complesso, evidenziando anche i riferimenti di legge per completezza.

1) quesito: le A.S.U.C. sono tenute ad applicare la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici negli affidamenti di appalti di lavori/servizi/forniture?

L'art. 23 della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" stabilisce: *Per l'attività contrattuale e per l'esecuzione dei lavori l'A.S.U.C. osserva i principi della legislazione provinciale vigente in materia di contratti e di lavori pubblici applicabili ai comuni...*

I Comuni della nostra Provincia sono oggi tenuti ad applicare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 bis della L.P. 2/2016 "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici", anche il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che reca la disciplina in materia di Lavori Pubblici. Pertanto, anche le A.S.U.C., fintanto che rimarrà in vigore il citato articolo 23 della L.P. 6/2005, sono tenute ad applicare tale normativa.

2) quesito: le A.S.U.C. sono tenute ad acquisire il C.U.P. per i propri investimenti pubblici?

L'art. 11 della L. 3/2003 prevede che per ogni progetto di investimento pubblico, ovvero progetto finanziato con fondi pubblici, le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori necessitano di un C.U.P. (Codice unico di progetto) da ottenere in via telematica sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il caso tipico per le A.S.U.C. in cui va necessariamente acquisito un C.U.P. è quello della partecipazione a bandi della Provincia Autonoma di Trento a valere su misure previste nell'ambito del P.S.R. (Piano Sviluppo Rurale) ovvero nell'ambito di aiuti nei settori agricolo e forestale con fondi europei dove è richiesta sempre l'indicazione del C.U.P. in tutti i provvedimenti e nella documentazione di spesa.

L'importo da inserire nel C.U.P. è pari all'importo dell'intero progetto (totale lavori + somme a disposizione).

3) quesito: le A.S.U.C. sono tenute ad acquisire il CIG per l'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture?

Sul punto occorre ancora una volta fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 23 della L.P. 6/2005 la quale rinvia alla normativa in tema di contratti pubblici.

Il combinato disposto tra l'art. 3 della Legge 136/2010 "delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" impone a tutte le stazioni appaltanti (ma anche agli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) di acquisire il CIG (codice identificativo di gara) per tutti gli affidamenti di appalti di lavori/servizi/forniture. Tale obbligo vale sempre senza soglie di importo al di sotto del quale il CIG non va acquisito; le uniche eccezioni sono riportate in dettaglio nella *sezione C - fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità* sul "link" ufficiale che segue tratto dal sito di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione a cui il D.Lgs. 36/2023 ha affidato il compito della vigilanza e il controllo sui contratti pubblici) <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>.



Come sappiamo l'art. 1 della legge 168/2017 stabilisce: ... *Gli enti esponentziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato....*

Chiunque percepisce finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo è obbligato - ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 richiamata sopra - ad acquisire il CIG (direttamente se soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico o richiedendolo alla committente se soggetto con personalità giuridica di diritto privato) per tutti gli affidamenti di appalti di lavori/servizi/forniture su cui ha ottenuto il finanziamento pubblico.¹

Aggiungo che nel caso di partecipazione delle A.S.U.C. a bandi della Provincia Autonoma di Trento a valere su misure previste nell'ambito del PSR (Piano Sviluppo Rurale) ovvero nell'ambito di aiuti nei settori agricolo e forestale con fondi europei è richiesta sempre l'indicazione del CIG da parte della stazione appaltante in tutti i provvedimenti e nella documentazione di spesa.

L'importo da inserire nel CIG è pari all'importo dell'appalto lavori/servizi/forniture prima di svolgere la gara per l'affidamento del relativo contratto.

4) quesito: le A.S.U.C. sono tenute ad utilizzare la piattaforma "Contracta" per l'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture?

L'art. 21 del D.Lgs. 36/2023 prevede: ... *Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili...*

La Provincia Autonoma di Trento, per dare applicazione a tale disposizione prevista dall'articolo 21, ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti la piattaforma "Contracta" che va obbligatoriamente utilizzata da tutte le stazioni appaltanti, e quindi anche dalle A.S.U.C., per gestire tutte le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici. In altre parole, tutte le fasi finalizzate all'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture - compresa l'acquisizione del CIG - va effettuata esclusivamente "on line" sulla piattaforma "Contracta".

La piattaforma "Contracta" è stata realizzata in modo tale da contenere al proprio interno tutta la documentazione dell'appalto in formato digitale e non cartaceo.

Per superare le numerose criticità evidenziate dalle stazioni appaltanti sin dal 01.01.2024 nell'utilizzo delle nuove piattaforme digitali ANAC ha approvato la seguente deroga: fino al 30.09.2024 le stazioni appaltanti possono utilizzare la piattaforma PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) predisposta da ANAC per ottenere il CIG negli affidamenti diretti inferiori ad euro 5.000,00. Questa piattaforma consente di ottenere il CIG con una procedura semplificata e veloce.

5) quesito: le A.S.U.C. dove possono ottenere le informazioni per l'utilizzo della piattaforma "Contracta"?

Per comprendere l'utilizzo della piattaforma "Contracta" si consiglia di fare riferimento ai manuali ed ai video "tutorial" raggiungibili a questo link:

<https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/Video-tutorial-Contracta-per-le-amministrazioni-aggiudicatrici>

Il Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento, con nota del 05.03.2024 prot. n. 175423 che allego, dapprima conferma che si sono registrate notevoli difficoltà applicative nell'utilizzo della piattaforma "Contracta", in secondo luogo propone alcune semplificazioni evidenziate in tale nota.

Un cordiale saluto.

Il Presidente
Robert Brugger

¹ Per alcuni progetti finanziati con fondi PNRR la regione Veneto assegna il CIG alle Regole. In Trentino per progetti finanziati con fondi pubblici (PSR, PNRR, etc) se l'ente è privato non deve richiedere il CIG, citiamo ad esempio la Regola feudale, la Comunità delle Regole di Spinales Manez e la MCF. Riguardo gli enti privati il C.U.P, in caso di finanziamento pubblico, non può essere acquisito autonomamente pertanto, questo sarà assegnato dall'ente finanziatore (P.A.T. o altro).



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Direttore Generale

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494602

F +39 0461 494603

pec segret.generale@pec.provincia.tn.it

@ direzione generale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

PROT. 175423 5/3/2024

Spettabili

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Fondazioni

Enti strumentali a carattere privatistico
della Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Trento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia
di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività
di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI

P001/2024/2.3-2024-1

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: digitalizzazione dei contratti pubblici - Contracta - affidamento diretto semplificato.

Nel contesto attuale si sono potute registrare notevoli difficoltà applicative delle nuove modalità di

affidamento di contratti pubblici. In via preliminare si ritiene di dovere fornire alcune precisazioni di carattere normativo e organizzativo, segnalando con riferimento alla nota del Consorzio dei Comuni trentini prot. n. 170214 del 4 marzo 2024 che è stata attivata una task force multidisciplinare che fornirà le risposte alle ulteriori criticità evidenziate.

Innanzitutto si ricorda che con il 15 settembre 2023 ha acquistato efficacia il corpus normativo determinato a livello locale dalle novità introdotte dalla L.P. n. 9/2023 che ha profondamente innovato l'ordinamento stesso in adeguamento alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. A fronte di tale innovazione hanno trovato accesso anche nel contesto provinciale le disposizioni del predetto Codice relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici (artt. 19 e ss. del Codice) che hanno acquistato efficacia a far data dal 1° gennaio 2024.

Fra le varie disposizioni in questione vi sono innanzitutto l'art. 21 che impone la digitalizzazione su piattaforme certificate di tutto il ciclo di vita di un contratto e l'art. 23 che individua nell'Autorità Nazionale Anticorruzione il titolare esclusivo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Si deve contestualmente ricordare l'art. 22 che impone alle piattaforme digitali di essere interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici consentendo la trasmissione dei dati alla stessa Banca dati.

Con le istruzioni operative impartite da ANAC è stato quindi stabilito che l'assolvimento degli obblighi informativi verso la predetta Banca Dati (obblighi cui è soggetta ogni Amministrazione aggiudicatrice) devono avvenire tramite un colloquio diretto fra piattaforma e Banca dati ANAC.

Da questi presupposti e vincoli normativi non è possibile prescindere per gestire le nuove modalità di digitalizzazione dei contratti pubblici imposte dal Codice.

Fermo questo, la Provincia ha messo a disposizione delle Amministrazioni aggiudicatrici operanti sul territorio della Provincia la Piattaforma Contracta, piattaforma che ha acquisito la necessaria certificazione per poter essere accreditata presso ANAC e colloquiare con la Banca Dati nazionale.

ANAC, per parte sua ha fornito le indicazioni operative per la gestione del passaggio a questa modalità in via generale nel corso del 2023, ma nello specifico solo a inizio 2024 con i vari comunicati che si sono succeduti nei primi giorni di gennaio 2024 e, si precisa sin d'ora, vi sono argomenti che ad oggi non hanno ancora trovato compiuta definizione da parte di ANAC.

Per parte sua la Piattaforma Contracta è nuova nel sistema trentino, che si è visto costretto ad abbandonare il precedente sistema informativo utilizzato (SAP – SRM, da tutti conosciuto come "Mercurio") per incapacità dello stesso di sostenere le funzionalità richieste dalle norme del nuovo Codice.

Sicuramente sia il nuovo sistema implementato da ANAC per l'assolvimento dei debiti informativi sia il passaggio a una nuova Piattaforma digitale ha creato non poche difficoltà, dovute in primis alla necessità di affrontare una fisiologica gestione del cambiamento.

Allo stato attuale si sta cercando di risolvere le criticità riscontrate, ma a tal fine occorre considerare anche che la stessa ANAC ha definito solo nel tempo i dettagli del funzionamento della Banca Dati e dei collegamenti che le varie piattaforme devono garantire e che, ad oggi, alcune funzionalità che devono essere rilasciate da ANAC non sono operative o, quantomeno, pienamente operative, riscontrando spesso problematiche nelle chiamate ai servizi esposti da ANAC. Inoltre, **anche le funzionalità attualmente operative sono soggette a continui aggiornamenti, che molto spesso non vengono comunicati in tempo opportuno da ANAC e**

che, comprensibilmente, impongono a tutte le piattaforme interoperabili, di adeguarsi con tempi non sempre comprimibili.

Nel corso di detta attività si sta cercando, fra l'altro, di implementare un flusso su Contracta relativo agli affidamenti di modesta entità (ossia gli affidamenti di importo inferiore ai 140.000 euro per servizi e forniture e ai 150.000 euro per i lavori) che consenta di operare nel rispetto del principio di semplificazione e non aggravamento della procedura. Ciò in quanto la prima versione della modalità di affidamento prevista per questa tipologia di affidamenti dalla Piattaforma - derivante dal riuso da IntercentER Emilia Romagna - è stata percepita e segnalata da più parti come eccessivamente gravosa e tale da non poter essere giustificata a fronte dello scarso rilievo economico di tali commesse e delle disposizioni normative vigenti che consentono l'affidamento diretto (art. 50 del Codice) o un affidamento preceduto da un mero sondaggio informale (art. 52 L.P. n. 26/1993).

In ragione di ciò è in corso di perfezionamento una modalità informatica "semplificata" per gli affidamenti diretti che consenta di contemperare le esigenze di snellezza e tempestività dell'iter con l'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC ed è con questo obiettivo che si opera in stretto raccordo con il gestore del Sistema e il partner tecnologico incaricato. Sembra superfluo chiarire che non si tratta di confondere l'affidamento diretto con una procedura di gara semplificata, ma esclusivamente di rendere il più immediato e lineare possibile (salvi gli obblighi informativi verso ANAC) il tracciato informativo necessario per perfezionare un affidamento diretto. Il tutto in applicazione della disposizione del Codice (All.I.1) che reca la seguente definizione:

<<d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;>>.

Come detto sopra il percorso informatico è stato avviato, ma non è ancora completo: ad oggi è disponibile la versione semplificata dell'affidamento diretto, dove sono stati eliminati i passaggi non obbligatori già imposti dalla versione precedente, mantenendo inalterate le richieste necessarie a completare i debiti informativi verso ANAC.

A tal proposito si rammenta anche che **ANAC ha eliminato il c.d. Smartcig, ossia quella forma semplificata prevista per importi inferiori ai 40.000 euro che comportava la drastica riduzione dei debiti informativi e ha allineato i predetti debiti a quelli già conosciuti per i CIG di importo superiore al detto limite senza nessuna distinzione di importo**. Ne discende che non vi è più la possibilità di limitare le informazioni che devono essere inoltrate ad ANAC: sia che si tratti di contratto di poche decine di migliaia di euro sia che si tratti di appalti milionari, il debito informativo è lo stesso e, pertanto, non vi è modo di eliminare altre informazioni richieste da questo percorso informatico.

La semplificazione del percorso informatico, quindi, ha interessato quelle parti (del percorso già in uso sulla piattaforma) che non si connettono ad un debito informativo verso ANAC, che va necessariamente garantito, ma che appesantivano il percorso senza alcuna utilità apparente. La soluzione, appena rilasciata, verrà opportunamente evoluta: è previsto un ulteriore sviluppo che consentirà di superare altre criticità riscontrate. Si svilupperà a breve con la possibilità di acquisire direttamente nel contesto di questo tracciato i preventivi per addivenire all'individuazione di quello meglio adatto alle esigenze dell'Amministrazione: questo consentirà di superare l'utilizzo del percorso oggi esistente riferito alla richiesta preventivi, che si è dimostrato eccessivamente gravoso e superfluo in ragione degli affidamenti di cui si tratta.

Rimane ad oggi ferma la possibilità di acquisire più preventivi fuori piattaforma laddove la funzionalità oggi esistente di acquisizione preventivi in piattaforma si rivelasse di difficile ed eccessivamente complessa utilizzazione. Del pari rimane fermo che costituisce buona prassi anche per importi contenuti effettuare un confronto (seppur informale) per accertarsi che il contratto sia affidato secondo le migliori condizioni di mercato. Peraltro, si noti che l'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m. impone tale confronto fra almeno 5 operatori economici (quantomeno nella forma del sondaggio informale) per gli affidamenti di lavori in economia di importo superiore ai 50.000 euro.

Altro sviluppo prospettato e in corso di verifica è quello che consente al c.d. "punto istruttore" di svolgere tutta l'istruttoria sino al momento in cui è necessario interagire con ANAC per la richiesta del Cig (momento in cui – su imposizione di ANAC – deve intervenire il RUP con autenticazione tramite Spid), ossia prima di procedere alla decisione formale di affidamento (nel linguaggio della piattaforma "la comunicazione di aggiudicazione") e di seguito alla stipulazione del contratto. Di seguito, e per facilitare lo svolgimento delle funzioni fissate necessariamente in capo al RUP (nell'attesa che ANAC definisca il percorso proprio delle funzioni di un responsabile di fase), si sta verificando la possibilità di introdurre nella piattaforma una modalità di invio massivo dei dati ad ANAC da parte del RUP e di una massiva sottoscrizione da parte dello stesso soggetto dei relativi contratti.

Le implementazioni sopra descritte sono state già definite, quali requisiti, e sono oggi allo studio del gestore del sistema e del partner tecnologico incaricato: si conta che il relativo rilascio avverrà in tempi brevi e sequenziali. Al relativo rilascio sarà data debita informazione tramite i consueti canali.

Fermo quanto sopra esposto, si deve segnalare che l'occasione della presente nasce anche dall'esito del momento informativo svolto nella giornata del 27 febbraio avente l'unico obiettivo di illustrare le semplificazioni introdotte sul percorso informatico disponibile su Contracta per l'affidamento diretto e sopra evidenziate.

A tal riguardo, nel ricordare che – come appena detto – l'unico obiettivo del webinar era quello di illustrare un percorso informatico e non certo quello di creare un momento formativo di carattere giuridico su concetti base della normativa in materia di contrattualistica pubblica (formazione cui la Provincia con il supporto di TSM organizza sistematicamente ed eroga in altre sedi), si deve riscontrare la presentazione di un rilevante numero di quesiti cui si cerca di rispondere nell'allegato alla presente.

Va premesso che, pur nella piena consapevolezza e condivisione della delicatezza del momento, ciascuno di noi è chiamato – ognuno in ragione del proprio ruolo a servizio della comunità - a garantire il massimo impegno per la ricerca di soluzioni che consentano, nel rispetto del contesto normativo vigente, il perseguimento del risultato che, ci ribadisce espressamente il nuovo Codice, deve essere il principio cardine dell'agire amministrativo. Ciò nell'ottica del mantenimento di quella qualità ed efficienza dell'azione delle Amministrazioni aggiudicatrici operanti sul territorio provinciale che ha consentito e consente tuttora il costante sviluppo e il miglior presidio del territorio e delle comunità tutte che sullo stesso insistono. Certamente il cambiamento in corso – normativo e informatico – è estremamente significativo e impattante e proprio per questo richiede la collaborazione e l'impegno di tutte le migliori risorse di cui dispone il sistema amministrativo presente.

In allegato si formulano alcune precisazioni sui quesiti più significativi trasmessi in chat durante il webinar del 27 febbraio, ricordando che sul sito della Provincia sono rinvenibili i manuali e le FAQ recanti istruzioni operative per il funzionamento di Contracta. Si ricorda, inoltre, che sul sito

dell'Osservatorio provinciale è rinvenibile anche il supporto giuridico dell'Esperto Risponde, consultando il quale alcuni quesiti di carattere giuridico possono essere facilmente superati.

Cordiali saluti.

- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.: c.s.

Quesiti di natura giuridica

RUP (responsabile unico del progetto) / RdF (responsabile di fase) / punto istruttore

Con la L.P. n. 9/2023 l'ordinamento provinciale si è adeguato alle indicazioni del nuovo Codice in merito alle figure cardine della gestione di tutto il processo di acquisto introducendo nella L.P. n. 2/2016 l'art. 5 ter.

Quindi, per ogni intervento (sia esso riferito a lavori, servizi, forniture e indipendentemente dall'importo) deve essere individuato un RUP: ad esso possono essere affiancati RdF competenti a presidiare una o più fasi del processo.

Laddove il RUP sia sempre identificabile nella figura dirigenziale sono sorte difficoltà operative nella gestione delle attività sulla Piattaforma che richiede l'attività del RUP anche per le fasi di invio della richiesta di offerta / preventivo e per l'apertura delle offerte, oltre che per le fasi di effettivo rilievo esterno (quali l'aggiudicazione / individuazione dell'operatore economico affidatario e per la stipula del contratto), nonché per colloquiare con ANAC la quale esige l'accesso del RUP con SPID.

Si premette, per quanto attiene al funzionamento del sistema, che trattandosi di affidamenti diretti deve essere cura delle amministrazioni nella redazione degli atti di richiesta offerta / preventivo di specificare che, proprio in quanto trattasi di affidamenti diretti, la richiesta inoltrata non è vincolante per l'Amministrazione la quale può anche decidere di non procedere con l'affidamento: ciò per evitare di ingenerare un affidamento tutelabile in capo all'operatore economico. Su questa base si deve quindi ritenere che lo svolgimento delle operazioni prodromiche all'assunzione della decisione a contrarre (che segue l'individuazione dell'operatore economico destinato ad essere affidatario) costituiscono una fase meramente istruttoria e interlocutoria, priva della capacità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno che, quindi, non deve necessariamente essere ascrivibile a un soggetto in grado di manifestare la volontà dell'Amministrazione all'esterno. Da ciò lo sviluppo del processo su Contracta che - come detto sopra - è in corso e che consentirà al soggetto che si accredita in Contracta come "punto istruttore" di svolgere tutta l'istruttoria fino al momento in cui è necessario l'intervento del RUP (con SPID) per procedere con l'interoperabilità con ANAC a richiedere il CIG: quindi, il "punto istruttore" potrà svolgere tutte le fasi istruttorie sino al momento antecedente quella che il sistema chiama "aggiudicazione definitiva" e che potrà essere effettuata solo in esito alla verifica dei requisiti di carattere generale (e se richiesti di carattere speciale).

A questo punto il RUP con il suo SPID dovrà accreditarsi su Contracta e procedere con le attività di richiesta Cig e quelle ulteriori sino alla stipula del contratto.

Le difficoltà che comporta la necessaria presenza del RUP (cosa che - si ribadisce - non dipende solo dal sistema, ma anche da ANAC) si potrebbero risolvere con l'individuazione del responsabile di fase dell'affidamento che diverrebbe in grado di svolgere tutte le funzioni assegnate al RUP. Purtroppo ad oggi ANAC non ha ancora reso operative le relative funzionalità, anche se risulta che ciò avverrà a breve. Quindi, stante la situazione attuale e laddove vi siano oggettive difficoltà di far intervenire il RUP con la costanza e l'impegno necessari a garantire l'ordinario funzionamento della struttura si suggerisce di provvedere alla nomina di un responsabile di fase dell'affidamento con la precisazione che - ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC e nelle more del perfezionamento del sistema di ANAC stessa - lo stesso deve accreditarsi come "RUP" in ANAC. Questo consente di superare le difficoltà riscontrate garantendo la piena e celere funzionalità della Struttura in piena aderenza al principio del risultato, senza gravare l'incaricato di compiti esorbitanti dal suo ruolo, posto che il ruolo di RUP viene mantenuto in capo alla figura preordinata (es. Dirigente della Struttura) per tutto ciò che non ha attinenza all'inoltro dei dati ad ANAC tramite la piattaforma. Il tutto in una fase transitoria tesa - come detto - a trovare soluzioni operative che garantiscano il soddisfacimento delle pressanti esigenze di semplificazione e celerità negli adempimenti obbligatori necessari per addivenire alla stipula del contratto, assicurando nel contempo il presidio di tutte le funzioni che competono al RUP di ciascun intervento e al Dirigente di una Struttura.

Costi della Manodopera

Si chiede perché il sistema richiede l'indicazione del costo della manodopera e se tale indicazione è sempre obbligatoria.

Sul punto si richiama l'art. 41 del nuovo Codice (applicabile anche nell'ordinamento provinciale) che impone in ogni caso (senza limitazione alcuna in ragione dell'importo) l'indicazione del costo della manodopera. Su questa disposizione ANAC con il suo bando tipo n. 1/2023 ha precisato che tale indicazione non è necessaria in caso di forniture senza posa in opera e in caso di servizi di natura intellettuale. Quindi, al di là delle tipologie di contratti indicate da ANAC, è sempre obbligatorio quantificare e determinare in via preventiva il costo della manodopera e indicarlo in piattaforma. Laddove l'affidamento si riferisca alle tipologie di contratti indicati (forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale) non è necessario indicare questo dato: laddove la piattaforma lo esiga come elemento bloccante è possibile valorizzarlo anche con l'indicazione di un valore pari a 0,00 che il sistema accetta.

Requisiti minimi dell'operatore economico

I requisiti di un operatore economico che voglia approcciarsi a una commessa pubblica sono quelli di carattere generale, ossia l'inesistenza delle cause di esclusione descritte dal Codice ai suoi articoli 94 e seguenti, oltre che gli eventuali requisiti di carattere speciale necessari per lo svolgimento di una specifica attività per espressa previsione normativa della disciplina di settore o che sono stati richiesti dalla Stazione appaltante nell'ambito della sua discrezionalità.

Circa i requisiti di accesso alla piattaforma essi sono descritti nel relativo manuale pubblicato sul sito della Provincia al link di seguito indicato:

<https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supperto/Manuali-per-gli-operatori-economici>

In merito alle ulteriori problematiche sollevate si segnala che:

- in caso di operatore economico senza partita iva ad oggi sono accettati solo i professionisti (è presente sul form di registrazione la spunta "*Spuntare se il Soggetto non è in possesso di Partita Iva (es. Onlus, Associazione, Prestatore d'opera occasionale)*"). Non sono ammessi professionisti esteri;
- è in fase di studio la possibilità di gestire il controllo della firma digitale su codici fiscali di legali rappresentanti riferiti a operatori stranieri;
- è in fase di lavorazione la revisione dell'attuale blocco su alcune casistiche legate alla registrazione di Operatori economici extra UE (es. USA).

Ferma restando la sottoposizione dello specifico affidamento al codice dei Contratti e quindi agli obblighi di digitalizzazione, in caso di ulteriori problematiche si invita a contattare direttamente il gestore del sistema.

Anticipazione dell'apertura delle buste economiche

Il sistema chiede l'inserimento di una data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (preventivi), ma consente di prevedere la scadenza di detto termine il giorno successivo di invio della richiesta di offerta / preventivo ed è stata già richiesta la possibilità che sia fissato anche lo stesso giorno.

La fissazione del termine per la presentazione delle offerte / preventivi deve essere effettuata tenendo conto della necessaria congruità del termine assegnato: diversamente gli operatori economici interpellati potrebbero trovarsi nell'impossibilità di valutare correttamente la proposta dell'Amministrazione e quindi di presentare un'offerta / preventivo dotata della necessaria serietà. Non c'è all'interno del contesto normativo una disposizione che si occupi di definire quale sia il termine adeguato (la cui richiesta invece è presente nell'art. 92 del Codice), pertanto deve essere la singola Amministrazione aggiudicatrice che, sulla base dell'analisi del caso concreto, definisce quello che è il termine congruo che deve essere assegnato. Fermo questo è pacifico che se si è assegnato un termine non è possibile procedere all'apertura delle offerte prima della relativa scadenza posto che sino a quel momento l'operatore economico potrebbe optare per modificare la propria offerta, sostituirla con un'altra o ritirarla.

Affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro.

Gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro hanno creato non poco sgomento su tutto il territorio nazionale: ciò è dovuto sia all'eliminazione dello Smartcig da parte di ANAC che alla presa di posizione della stessa ANAC circa la necessaria attivazione degli stessi tramite la piattaforma certificata.

Su entrambi questi argomenti non è possibile l'intervento della Provincia che, come tutti gli Enti d'Italia, è soggetta al controllo di ANAC e soggiace quindi agli obblighi informativi verso la stessa senza che sia possibile invocare la propria autonomia statutaria. Quindi, posto che è necessario assolvere gli obblighi informativi verso ANAC, che gli stessi sono collegati all'acquisizione del CIG e che il CIG può essere attivato solo attraverso la piattaforma, anche questi micro acquisti devono transitare sulla piattaforma (ovviamente sul presupposto del consolidamento della normativa vigente allo stato attuale).

Fermo questo e proprio in ragione delle difficoltà segnalate da numerosissimi Enti nell'imminenza dell'avvio di questo percorso anche per i micro acquisti, ANAC ha ritenuto di intervenire consentendo transitoriamente (ossia fino al 30 settembre di quest'anno) di acquisire il CIG fuori piattaforma, con accesso diretto al suo sistema (PCP, piattaforma contratti pubblici di ANAC).

Sino a che perdura il sistema transitorio anzidetto è quindi possibile acquisire il CIG fuori Contracta e proseguire l'assolvimento degli obblighi informativi tramite Sicopat: le difficoltà che si sono riscontrate nell'individuare su Sicopat questi affidamenti per concludere l'inserimento dei dati richiesti sono state risolte.

Ci si chiede, se ad oggi, fermo restando quanto detto sopra, sia comunque necessario procedere su Contracta. In merito si richiama quanto già esplicitato con l'informativa di APAC prot. n. 43060 dd. 18/01/2024 pubblicata al seguente link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali>

Si segnala, inoltre, che in merito al contenuto del Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 citata nella medesima informativa con l'espressione "in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD", ANAC abbia inteso far riferimento non solo a condizioni di impossibilità oggettiva di utilizzo delle piattaforme, ma anche, più genericamente, alla presenza di "motivi o circostanze che si frappongono al regolare svolgimento o al conseguimento" dei risultati propri dell'azione amministrativa; circostanze di difficoltà, che nella attuale fase, si ritiene possano coincidere anche con problematiche di natura tecnico-operativa dovute tanto alla necessaria fase di implementazione tecnica delle piattaforme digitali, quanto alla necessità di sviluppare e condividere percorsi formativi e di apprendimento destinati agli utilizzatori delle piattaforme. Come già detto, nel contesto della Provincia di Trento - che a differenza di altri contesti regionali, sta vivendo nell'ambito della completa digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, anche il passaggio ad una nuova piattaforma di approvvigionamento (Contracta) con caratteristiche del tutto differenti rispetto al previgente sistema Mercurio - certamente le difficoltà sono riscontrabili oggettivamente. Allo stato attuale quindi, si ritiene che i singoli Enti possano operare prescindendo da Contracta per questa tipologia di micro affidamenti, quanto meno sino al momento in cui il sistema fornirà un percorso maggiormente semplificato (e comunque non oltre il 30 settembre 2024). Rimane ferma la necessità di rendere tracciabile il percorso di formalizzazione anche del micro affidamento.

Resta evidentemente in ogni caso sempre ferma la facoltà per le stazioni appaltanti che volessero condurre in piattaforma anche le procedure infra 5000 euro di procedere in tal senso.

In merito a questi micro affidamenti è sorta anche qualche perplessità circa la forma del contratto. Sul punto si ricorda che la forma del contratto è stabilita dall'art. 18 del Codice cui ogni amministrazione si deve attenere e si veda anche quanto sotto esposto in merito alla tipologia di documento contrattuale accettato dal sistema.

Definizione dell'importo a base di gara

La quantificazione e qualificazione del prodotto / servizio / lavoro richiesto (ossia la definizione concreta della prestazione che sarà dedotta in contratto) costituisce anche in questi affidamenti il tipico compito assegnato in via esclusiva all'Amministrazione aggiudicatrice, così come la definizione dell'importo massimo che intende pagare.

Laddove l'Amministrazione abbia difficoltà a individuare un importo da porre a base dell'affidamento (ad es. perché non sussistono prezziari cui fare riferimento per la tipologia di servizio / prodotto da acquisire) può ricorrere al mercato acquisendo specifiche informazioni sul punto con analisi di mercato condotte con sistemi proporzionali al tipo di acquisto da effettuare e al relativo valore economico e, in caso di valore contenuto, anche ricorrendo all'acquisizione fuori piattaforma di preventivi. Rimane inteso che laddove si tratti di lavori i prezzi devono essere formulati nel rispetto delle norme dettate dalla L.P. n. 26/1993 e quindi con l'utilizzo del prezzo provinciale o, in caso di voce non prevista, mediante la redazione di specifiche analisi dei prezzi.

Si chiede anche cosa si intende con il termine opzioni. A tal proposito si ricorda quanto previsto dall'art. 120 del Codice che disciplina la possibilità di prevedere già in sede di gara / affidamento la modificabilità del contratto inserendo anche opzioni, ossia l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già comprese nel contratto sulla base di una scelta riservata all'Amministrazione: il valore di siffatte opzioni deve essere considerato al fine di verificare il valore complessivo del contratto e sulla base dello stesso definire la modalità di scelta del contraente (affidamento diretto / procedura di gara sotto soglia UE / procedura di gara per importi pari o superiori alla soglia UE).

Contributo ANAC

È stato chiesto quando e come l'operatore economico deve provvedere al pagamento del contributo ANAC: trattandosi di iter informatico per affidamenti diretti di importo inferiore ai 140.000 euro per servizi e forniture o ai 150.000 lavori si rammenta che non è dovuto il pagamento di detto contributo a carico degli operatori economici (vedasi delibera ANAC n. 610 di data 19 dicembre 2023).

Quesiti di natura informatica

D. Sulla piattaforma Mercurio avevamo la possibilità di scaricare "istruttoria procedimento" per poter acquisire a protocollo il fascicolo della procedura, c'è un comando analogo in Contracta? Almeno fino a quando non verrà attivata l'interoperabilità con PITRE a tutti.

R. Sì, è possibile procedere alla richiesta di schedulazione del fascicolo di gara utilizzando il comando "Esportazione Fascicolo", all'interno della voce "Funzioni", per gli utenti con ruolo "Responsabile Unico del Procedimento" (R.U.P. PDG), "Punto Ordinante".

D. Tutta la procedura spiegata nello scorso corso è sorpassata?

R. Come indicato sul Focus Contracta pubblicato al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Nuove-funzionalita-piattaforma-Contracta-Affidamenti-diretti-semplificati>, l'intervento di evolutiva non ha carattere retroattivo, quindi la nuova funzionalità è disponibile solo per le nuove procedure, create e gestite dal nuovo punto di menu.

Gli affidamenti diretti creati e pubblicati prima del rilascio del 23 febbraio dovranno essere gestiti dalla voce di menu "Procedure di gara", che rimane disponibile, oltretutto per tutte le tipologie diverse dall'affidamento diretto, anche per:

- gli affidamenti diretti eccedenti le soglie previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (es. AD2.25 "Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, generale")
- le "Richieste di preventivo" a più operatori economici (che trovano adempimento nella scheda PCP ANAC P7_2).

D. E' possibile la condivisione del lavoro tra i diversi punti istruttori di una stessa stazione appaltante?
R. Non essendo presente la sezione "riferimenti" solo il creatore ("Compilatore") della procedura e il RUP possono accedere alla procedura. E' già stato chiesto il ripristino della Sezione "Riferimenti" per consentire al Punto istruttore o ad altri soggetti previamente individuati la possibilità di essere inserito quale utente che può accedere alla procedura.

D. Per gli affidamenti diretto caricati prima sopra 40.000 quindi con controlli tramite FVOE 2.0 come si possono fare senza il cig? C'è un modo per averlo prima dell'invio del contratto
R. Per gli affidamenti diretti caricati prima del 13 febbraio (rilascio dell'evolutiva che ha previsto l'anticipazione della richiesta del CIG alla fase precedente l'aggiudicazione) le verifiche, non avendo la possibilità di accesso al FVOE, devono essere effettuate con i canali tradizionali, ossia richiedendo i certificati necessari alle singole Amministrazioni di competenza. Sulle procedure può essere inoltrata al Gestore del sistema la richiesta del CIG "in sanatoria" tramite piattaforma mediante interoperabilità su PCP ANAC.

D. Modelli predisposti da CONTRACTA (contratto e verbale)
R. Nel percorso "Affidamento diretto semplificato" non è obbligatorio l'uso dei modelli predisposti dalla piattaforma: è possibile caricare a sistema un documento formato all'esterno della Piattaforma, fermo che deve essere caricato un documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti (scrittura privata) posto che il sistema non accetta due documenti distinti (scambio di corrispondenza).

D. Quando utilizziamo lo strumento affidamento diretto semplificato come facciamo a capire se stiamo operando su ME-PAT e quindi con alla base il bando di abilitazione?
R. L'utilizzo del MEPAT viene esplicitato mediante la ricerca e selezione delle imprese abilitate al MEPAT (filtro per ricerca tramite "Classi di iscrizione").

D. Le verifiche dei requisiti sono gestite da CONTRACTA? chi e come aggiunge un operatore economico?

R. Contracta non gestisce le verifiche che devono essere svolte tramite accesso al FVOE (ricordando che a norma dell'art. 52 del Codice per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro si procede a verifiche a campione).

Spetta all'operatore economico direttamente iscriversi in Piattaforma, fermo restando l'obbligo della Stazione appaltante di utilizzare gli elenchi per l'individuazione dell'operatore economico con cui contrattare. A tal proposito si ricorda che gli elenchi degli operatori economici della Provincia autonoma di Trento, ("Elenco operatori economici - Lavori Pubblici" ed "Elenco operatori economici - Incarichi Tecnici") di cui all'art 19 della l.p. 2/2016 e ss.mm., al momento non sono integrati in Contracta. Tutti gli operatori economici ivi iscritti sono stati comunque registrati nell'anagrafica della nuova piattaforma al fine di poter essere selezionati per la partecipazione a procedure ad invito.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono pertanto ancora tenute, per affidamenti diretti e procedure negoziate, a selezionare gli operatori economici tra quelli iscritti a detti elenchi esterni. A seguire, gli operatori così individuati devono essere invitati alla procedura svolta in Contracta.

D. Buongiorno, in caso di regolarizzazioni di affidamenti avvenuti in via d'urgenza, c'è una funzione su contracta per sistemare questi tipi di affidamento?

R. Per la regolarizzazione è necessaria la riproposizione dell'iter posto che ANAC non consente di acquisire il CIG se non tramite una piattaforma certificata.

D. IVA ESCLUSA si riferisce al prezzo indicato a base d'asta oppure ha impatti anche sul prezzo offerto ?

R. Il riferimento è al prezzo a base di gara (importo presunto appalto): anche l'offerta è da intendersi al netto di IVA, cui andrà assoggettata nel rispetto della normativa di riferimento.

D. Perché avete lasciato l'indicazione sotto e sopra soglia? A che soglia vi riferite?

R. Il riferimento è alla soglia UE.

D. Nel campo fascicolo quale numero inserire? Il numero di classificazione che verrà data in Pi.Tre.?

R. Sì. Oggi tuttavia non è ancora operativa l'integrazione in Pi.Tre: nel momento in cui l'interoperabilità sarà operativa il sistema procederà ad un controllo di esistenza del codice inserito.

D. L'importo presunto di appalto è comprensivo degli oneri di sicurezza?

R. L'importo presunto di appalto è l'importo a base di gara, quindi al netto degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso e devono essere indicati a sistema. A sistema viene anche proposto direttamente il campo "*Importo Appalto*" che deriva dalla somma dell'importo a base di gara (importo presunto appalto) e gli oneri di sicurezza, le ulteriori somme non soggette a ribasso (dove presenti), e le somme opzioni e ripetizioni (dove presenti).

D. Prima con mercurio si poteva selezionare un metaprodotto e metterlo nel carrello per fare ordine diretto.. adesso non è più possibile? bisogna per forza procedere con questa procedura?

R. Non esiste più questa possibilità poiché non esiste più il catalogo prodotti. L'ordine diretto viene di fatto sostituito dall'affidamento diretto.

D. Se ho bisogno di minuteria e quindi non chiedo un prodotto ho in mano direttamente un preventivo di varie cose.

R. Ferma restando la difficile comprensione del quesito, si evidenzia che è possibile sulla piattaforma prevedere la presentazione di offerte / preventivi riferiti a una o più voci (sezione "Prodotti").

D. Se si tratta di AFFIDAMENTO DIRETTO si potrebbe eliminare dal sistema la data di presentazione offerte visto che la SA ha già in mano il preventivo? Eventualmente lo potrebbe caricare a sistema la SA!

R. No. L'affidamento deve avvenire tramite la Piattaforma e, quindi, anche nel caso in cui i preventivi per il confronto siano stati acquisti fuori piattaforma, è necessario che l'operatore economico individuato come il migliore riproponga la propria offerta / preventivo sulla piattaforma. Nel momento in cui sarà disponibile lo sviluppo che prevede la possibilità di acquisire i preventivi / offerta direttamente in piattaforma su questo tracciato semplificato il percorso sarà concentrato in Piattaforma in un unico iter.

D. Se si compila il CPV, si può inserire anche un CPV a cui la ditta non è iscritta? Non si poteva caricare già il CPV della ditta, avendola inserita all'inizio?

R. In affidamento diretto l'indicazione della CPV è necessaria per assolvere un preciso obbligo informativo verso ANAC (sezione "Informazioni tecniche", campo "Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV"). Il sistema non procede al controllo della tipologia di iscrizione dell'operatore economico posto che come indicato in Manuale potranno essere destinatari dell'invito tutti gli Operatori Economici registrati al Sistema compresi quelli iscritti al Mercato elettronico, senza nessuna necessità di conformità tra la CPV indicata e quella per cui l'Impresa è abilitata al MEPAT ("Classi di iscrizione").

D. Differenza tra documenti che vanno inseriti in Atti e Busta Documentazione

R. In "Atti" si devono inserire i documenti di gara (es. richiesta preventivo / offerta; modelli di dichiarazione; documenti tecnici; capitolato; modello di offerta economico ecc.), mentre in "Busta Documentazione" si deve elencare la documentazione che deve essere compilata, sottoscritta e

restituita dall'operatore economico attraverso il caricamento a sistema (che può essere omessa nel caso in cui non si richieda all'operatore economico la produzione di alcun documento).

D. Possiamo accettare dall'operatore economico anche file word e excel firmati digitalmente che in Pi.Tre non vengono considerati conformi.

R. I documenti prodotti devono essere in formato .pdf per garantire la conservazione in Pi.Tre. Rimane inteso che è sempre possibile (trattandosi di affidamento diretto) ricorrere al soccorso istruttorio, ferma l'immodificabilità dell'offerta / preventivo.

D. Nella busta documentazione devo comunque inserire la riga anche per il DGUE, con l'indicazione che il documento richiesto è obbligatorio?

R. Dopo aver salvato il DGUE, la Stazione appaltante può visualizzare l'anteprima in pdf del documento strutturato che l'Operatore Economico dovrà compilare, secondo le personalizzazioni apportate alle sezioni/moduli/commenti dello stesso. Tale documento può essere allegato agli Atti di gara come esempio messo a disposizione dei partecipanti, che comunque dovranno compilare il DGUE a sistema (vd. manuale stazione appaltante "*Configurazione del Documento di Gara UNICO Europeo (DGUE)*"). Rimane fermo che, qualora la stazione appaltante abbia previsto la compilazione del DGUE strutturato, l'operatore economico avrà a disposizione il comando "Compila DGUE" nella Busta Documentazione e sarà obbligato a seguire la procedura guidata predisposta in automatico dal sistema per la generazione, firma del DGUE e caricamento a sistema dello stesso (vd. manuale operatore economico "*Guida alla compilazione del DGUE strutturato*").

D. La lettera di invito inserita in ATTI è poi oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza?

R. La pubblicazione degli atti avviene ad oggi tramite SICOPAT dove deve essere pubblicata la documentazione relativa agli affidamenti diretti: il sistema sarà implementato con una funzionalità, oggi in fase di test, che prevede tramite interoperabilità l'invio automatico in pubblicazione su SICOPAT degli atti.

D. Buongiorno, i documenti firmati digitalmente caricati sulla piattaforma vengono mandati in conservazione?

R. Il sistema non ha un proprio sistema di conservazione a norma dei documenti. Attualmente è in fase di test l'interoperabilità con Pi.Tre per garantire la protocollazione dei documenti e l'inserimento degli stessi nel fascicolo di gara. Gli Enti che saranno integrati con Pi.Tre potranno quindi disporre delle funzionalità proprie di Pi.Tre, per l'invio in conservazione dei documenti.

In attesa dell'integrazione e, in generale, per gli Enti non aderenti a Pi.Tre, è comunque possibile procedere alla richiesta di schedulazione del fascicolo di gara utilizzando il comando "Esportazione Fascicolo", all'interno della voce "Funzioni", quando la gara risulta essere "chiusa", per gli utenti con ruolo "Responsabile Unico del Procedimento" (R.U.P. PDG), "Punto Ordinante".

D. Offerta è solo ribasso percentuale o può anche offrire un prezzo?

R. Il sistema consente di gestire in questo momento solo la modalità di presentazione offerte a "Prezzo", ma sarà adeguato alla possibilità, anche per gli Affidamenti diretti semplificati, di presentare offerta a "Percentuale".

D. Anche il punto istruttore può vedere la documentazione amministrativa e scaricarla? Oppure va chiesto al RUP la trasmissione?

R. Il punto istruttore non può vedere la documentazione amministrativa e scaricarla, né il RUP può trasmetterla. E' già stato chiesto il ripristino della Sezione "Riferimenti" per consentire al Punto istruttore la possibilità di essere inserito quale utente che può accedere alla PdA (Procedura di aggiudicazione).

D. A quando l'interoperabilità con FVOE?

R. Non sono ancora previste date certe per l'integrazione del FVOE, stante le problematiche riscontrate da tutte le piattaforme nazionali. Appena vi saranno informazioni certe sarà data specifica informazione.

D. La differenza del percorso oggi in essere con quello denominato "affidamenti senza negoziazione".

R. Si tratta di una funzione che è stata erroneamente rilasciata sul sistema a seguito dell'aggiornamento del 23 febbraio, ma non si tratta di una voce di menu utilizzabile. Allo stato attuale non è più presente.

Quesiti relativi agli obblighi informativi verso ANAC

D. Luogo istat è la nostra sede o altro?

R. Secondo quanto indicato da ANAC si deve inserire il codice Istat del luogo di esecuzione del contratto

(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/Guida%20pratica%20SIMOG_ver.1.0_17.11.2020.pdf)

D. A cosa si riferisce la colonna "Somme a Disposizione" del TAB "Prodotti" degli Affidamenti diretti?

R. Si tratta di una informazione che la piattaforma deve inviare obbligatoriamente tramite interoperabilità ad ANAC. Il campo è presente in tutte le schede previste da ANAC e fa riferimento alla sezione del "quadro economico standard".

Secondo quanto indicato da ANAC vi rientrano le imposte e tasse, fra cui l'IVA, e in via generale, ma non esaustiva, quelle definite dall'ex art. 16 del D.P.R. 207/2010 (oggi dall'All.I.7 art. 5 del nuovo Codice per i lavori) che, essendo nato per i lavori pubblici, va adattato con i conseguenti riferimenti per i servizi e le forniture

(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/Guida%20pratica%20SIMOG_ver.1.0_17.11.2020.pdf)

D. Quindi la determina deve essere adottata senza CIG?

R. In un affidamento diretto l'acquisizione del CIG avviene in un momento anteriore rispetto all'aggiudicazione quando è necessario interagire con ANAC per la richiesta del Cig (momento in cui – su imposizione di ANAC – deve intervenire il RUP con autenticazione tramite Spid), ossia prima di procedere alla decisione formale di affidamento (nel linguaggio della piattaforma "la comunicazione di aggiudicazione") e quindi all'assunzione di provvedimento a contrarre, salvo il caso in cui i provvedimenti programmatori di cui agli artt. 25 e 32 della L.P. n. 23/1990 possano assumere il ruolo di "decisione a contrarre" avendo tutti i contenuti prescritti per tale atto dall'art. 17 del Codice. In tali ultimi casi la determina è assunta a monte dell'affidamento diretto e quindi il CIG sarà inserito nel primo atto successivo all'acquisizione e poi richiamato in ogni atto che segue.

D. A cosa si riferisce il campo "Indirizzo dei documenti di gara" del TAB interoperabilità degli Affidamenti diretti?

R. Si tratta di un campo che la piattaforma deve inviare obbligatoriamente tramite interoperabilità ad ANAC. Il campo è presente in tutte le schede previste da ANAC. La compilazione - ad oggi e fatte salve indicazioni diverse da parte di ANAC tuttora non disponibili - il link da inserire è quello dell'osservatorio dove anche gli atti di un affidamento diretto devono essere pubblicati in esito alla conclusione dello stesso.